



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

SENATO DELLA REPUBBLICA
XI COMMISSIONE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE

ATTO 465
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
IN MATERIA DI COMITATI AZIENDALI EUROPEI

Roma, 29 maggio 2012



L'evoluzione del percorso delle Direttive comunitarie in tema di Comitati Aziendali Europei rappresenta l'evoluzione di un modello di relazioni sindacali che assegna al dialogo sociale un ruolo di assoluto rilievo nel definire una gestione condivisa dei processi di cambiamento transnazionale degli apparati produttivi nazionali.

Per questo la CONFCOMMERCIO – Imprese per l'Italia ha partecipato alla definizione dell'Avviso Comune, poi sottoscritto il 12 aprile 2011 che si poneva come obiettivo quello di recepire le modifiche innovative introdotte dalla nuova Direttiva CAE, salvaguardando il metodo dell'Avviso Comune nelle trasposizioni delle Direttive Europee di contenuto sociale, diretto a garantire la definizione di testi aderenti alle indicazioni comunitarie ma al contempo modulate sull'assetto delle relazioni sindacali italiane.

Dando atto al Governo di aver valorizzato le scelte compiute dall'Avviso Comune sopra richiamato, si ritiene tuttavia importante sottolineare l'importanza che alcune delle proposte di recepimento formulate nell'avviso, e che non risultano nella schema di decreto, vengano invece accolte, perché pienamente rispondenti alle finalità della direttiva e, nel contempo, coerenti con le prassi sindacali vigenti nel nostro Paese.

A questo fine si entra nel merito dello Schema di decreto esprimendo alcune osservazioni ed avanzando alcune proposte di modifica, seguendo la numerazione in articoli del testo di schema di decreto legislativo presentato dal Governo:

- **All'art. 2, comma 2** dello schema presentato dal Governo si modifica la formulazione, da sempre adottata dal D. Lgs. n. 74/2002, operando un generico riferimento alla "forza lavoro" che sostituisce il precedente riferimento ai "dipendenti". Si tratta di un'espressione che non trova un preciso supporto tecnico e, pertanto, si ritiene opportuno, per evitare problematiche interpretative, in coerenza con il testo originario del D. Lgs di

sostituire le parole "le soglie minime prescritte per la dimensione di forza lavoro" con le seguenti "le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti"

- **All'art. 5, comma 2** lo schema presentato dal Governo prevede la soppressione del comma. Riteniamo, invece, utile preservare una disposizione che contiene precisazioni in ordine alle modalità di presentazione della richiesta finalizzata ad avviare la negoziazione per l'istituzione del CAE che risultano utili sia per le imprese che per i lavoratori. Si tratta, peraltro, di una norma che non ha mai posto problemi sotto il profilo applicativo. Si propone, pertanto, di:

fare salvo l'art. 5, comma 2 del vigente D. Lgs. n. 74/2002.



- **L'art. 8, comma 4** dello schema del Governo modifica il testo dell'Avviso Comune, prevedendo una più indiretta possibilità di "chiedere" assistenza anziché prevedere espressamente il diritto all'assistenza. Si propone pertanto di:

adottare la formulazione contenuta nell'Avviso Comune del 12 aprile 2011, che prevede che:

"4. Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può essere assistita da esperti di sua scelta, compresi i rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione."

- **All'art. 9, comma 1**: la formulazione adottata dallo schema di decreto legislativo è diversa e molto più pervasiva sia rispetto all'attuale disciplina prevista dal D. Lgs. n. 74/2002, sia rispetto al testo della stessa direttiva europea. Infatti, un conto è prevedere che le parti debbano "*cooperare per raggiungere un accordo...*", come scritto nello schema di decreto, altro è prevedere un obbligo a "*negoziare con spirito di cooperazione*". Si propone pertanto di:

adottare la formulazione dell'art. 9, comma 1, prevista sia dall'Avviso Comune, più coerente con il testo della direttiva 2009/38/CE (cfr. art. 6, par. 1):

"1. La direzione centrale o il dirigente di cui all'art. 4, comma 1 e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione dell'informazione e della consultazione dei lavoratori previste dall'1, comma 1".

- **Per quanto concerne invece l'art. 9, comma 2, lett. c)**: nell'avviso comune abbiamo volutamente utilizzato una formulazione parzialmente diversa, ancorché pienamente compatibile, da quella contenuta nella direttiva. Il riferimento a "*le competenze e le materie*" rappresenta, infatti, una precisa scelta negoziale tesa a affidare all'accordo la definizione del concetto di questione transnazionale di cui all'art. 1, commi 3 e 6. Si propone pertanto di:

adottare la formulazione dell'art. 9, comma 2, prevista dall'Avviso Comune.:

"c) le competenze e le materie della procedura d'informazione e di consultazione del Cae nonché le modalità in cui l'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo si coordinano con l'informazione e la consultazione degli organi di rappresentanza nazionali dei lavoratori nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 6;"



- **Quanto all'art. 10, comma 1:** riteniamo necessario conservare l'ultimo periodo dell'art. 10, comma 1 anche in ragione del rinvio alla contrattazione collettiva ivi previsto. Si propone pertanto di:

reinserire alla fine dell'art. 10, comma 1, dello schema di D. Lgs. le seguenti parole:

"In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto dall'articolo 17, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati."

- **Art. 10, comma 2:** lo schema di decreto legislativo introduce un evidente irrigidimento rispetto alla formulazione precedente, fatta salva dall'Avviso Comune, ma anche rispetto al testo della direttiva (cfr. art. 8, par. 2 Dir. 2009/38/CE). La direttiva prevede, infatti, la possibilità di non comunicare al Cae quelle informazioni che risultino riservate sulla base di "criteri obiettivi". Diversa è invece la scelta dello schema di decreto legislativo che richiede la sussistenza di "elementi obiettivi": un "elemento" costituisce un vero e proprio "dato storico" laddove il "criterio" costituisce un "dato critico". In sostanza, si aggrava l'onere probatorio per l'impresa che ritenga necessario rifiutare la comunicazione delle informazioni. Peraltro, al fine di consentire la migliore applicazione della disposizione, si ritiene opportuno favorire l'utilizzo degli strumenti di conciliazione in linea con quanto già previsto dal vigente art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 74/2002. Si propone pertanto di:

Preservare l'attuale formulazione dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 74/2002 e conseguentemente sostituire l'art. 10, comma 2 dello schema di D. Lgs. con il seguente: "2. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, non sono obbligati a comunicare le informazioni richieste, qualora l'oggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati".

Inoltre all'art. 18, comma 1, lett. c) aggiungere infine le seguenti parole "nonché per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevole difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati".

- **All'art. 11, comma 1 e 2:** per maggiore coerenza e per evitare eventuali problematiche interpretative si propone di utilizzare in entrambi i commi il termine **cooperazione** in linea con quanto previsto dall'Avviso Comune.



- **Quanto all'art. 14, comma 1**, nell'Avviso Comune si era volutamente scelto di utilizzare dopo le parole "gruppo di imprese di dimensioni comunitarie" la congiunzione "**e**". Ciò in quanto la congiunzione "nonché" può sollevare dubbi sul fatto che la condizione delle "modifiche significative nella struttura dell'impresa" sia, di per sé,
- sufficiente ad attivare la procedura di "adeguamento" della struttura del Cae, laddove, nell'intendimento del nostro accordo ma, soprattutto, nel testo della direttiva, se si confronta quello in inglese, è chiaro che quella condizione **non è sufficiente ma deve, in ogni caso, essere accompagnata dalla verifica dell'assenza di procedure di adeguamento ovvero dalla verifica del contrasto delle relative disposizioni negli accordi Cae in vigore**. Come detto, la congiunzione "nonché", benché adottata dalla versione italiana della direttiva, non rappresenta una fedele traduzione del testo inglese, dove invece questo rapporto di cumulatività tra le condizioni è espresso in maniera chiara. Si propone pertanto di:

adottare la formulazione dell'art. 15, comma 1, prevista dall'Avviso Comune, sostituendo all'art. 14, comma 1 dello schema di D. Lgs. le parole "dimensioni comunitarie, nonché in assenza di disposizioni negli accordi in vigore", con le seguenti "dimensioni comunitarie e, in assenza di disposizioni negli accordi in vigore.....".

- **Infine l'art. 17, comma 2** introduce una sanzione amministrativa precedentemente non prevista dal D. Lgs. n. 74/2002. In particolare, la disposizione intende sanzionare gli abusi della facoltà di cui all'art. 10, comma 2 che consente all'impresa, al ricorrere di determinate condizioni che qualificano la natura particolarmente sensibile dell'informazione, di rifiutarsi legittimamente di fornire tale informazione.

In via preliminare, riteniamo non opportuno introdurre una sanzione amministrativa in materia. Occorre considerare che l'utilizzo della facoltà di non fornire le informazioni presuppone una delicata analisi sulla natura dell'informazione stessa che risulta estremamente difficile da effettuare in via amministrativa. Una simile valutazione, oltre ad implicare un notevole contenuto di discrezionalità richiede, infatti, un'approfondita conoscenza delle dinamiche e delle strategie aziendali che risulta difficilmente operabile con gli strumenti a disposizione degli Ispettori del Lavoro. È opportuno, inoltre, sottolineare come nel primo decennio di applicazione della disciplina dei Cae non risultano essersi verificati episodi di violazioni della normativa che giustificino una modifica del sistema sanzionatorio.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Peraltro, sin dall'accordo interconfederale del 1996, con cui le parti sociali formularono una proposta di recepimento della direttiva 94/45/Ce la scelta fu quella di privilegiare la soluzione conciliativa di ogni e qualsiasi controversia fosse sorta sul punto. E, conseguentemente, il d. lgs. n. 74 del 2002, ha accolto tale impostazione, non prevedendo sanzioni specifiche ma introducendo una forma di procedura di conciliazione volta a risolvere le relative contestazioni.

Riteniamo quindi senz'altro auspicabile l'eliminazione della sanzione in esame con l'effettiva valorizzazione della procedura conciliativa adesso contenuta all'art. 18. Non a caso, nelle proposte congiunte formulate dalle parti sociali, è stato proposto di integrare il contenuto dell'art. 18, comma 1, lett. c) con la seconda parte dell'art. 11, comma 3, del vigente d. lgs. n. 74 del 2002, là proprio dove prevede il compito della concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni riservate.

In subordine, rileviamo che risulta comunque eccessivamente complessa, se non ridondante, la definizione della condotta sanzionata.

Infatti, da un lato, la norma sanziona qualsiasi violazione dell'art. 10, comma 2, ma dall'altro, fa specifico riferimento a "*l'infondatezza della pretesa di riservatezza delle informazioni fornite dai medesimi soggetti indicati da tale disposizione*". A fronte dell'onnicomprendività della prima condotta sanzionata, riteniamo superfluo ed, in ogni caso, foriero di incertezze sul piano applicativo della disposizione, il riferimento alla seconda condotta sanzionata. Ciò senza ribadire il carattere eccessivamente discrezionale dell'accertamento che dovrebbe condurre all'applicazione della sanzione.

Si propone, pertanto, di:

sopprimere l'art. 17, comma 2 dello schema di decreto legislativo;
o, in subordine,

sopprimere, all'art. 17, comma 2, le parole "ovvero è accertata l'infondatezza della pretesa di riservatezza delle informazioni fornite dai medesimi soggetti indicati da tale disposizione"